

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCILO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10015/2011 proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO (OMISSIS) in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. CALISE Antonio, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

L.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 18/02/2010 della Commissione Tributaria Regionale di CAMPOBASSO del 15.2.2010, depositata il 20/04/2010; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/02/2013 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata depositata la seguente relazione:

1. Il Comune di Campobasso ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise 18/2/10 del 22 aprile 2010 che rigettava l'appello del Comune e disponeva il rimborso dell'ICI versata negli anni 1993-1999 in eccedenza rispetto alle rendite catastali approvate con D.M. n. 159 del 2002.
2. Il contribuente non si è costituito in giudizio.
3. Il ricorso deve essere rigettato in adesione alla giurisprudenza di questa Corte (ordinanza, 30-09-2011, n. 20011) secondo cui Ici, la L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, commi 5 e 6, nell'estendere all'Ici ed all'Invim l'applicazione dei minori estimi risultati dalla revisione delle tariffe, disposta in forza del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, comma 1 (convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75) ha espressamente riconosciuto la retroattività dell'efficacia degli stessi, operante anche nell'ipotesi in cui i comuni abbiano presentato ricorso alle commissioni censuarie, a seguito della riapertura dei termini disposta dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 49, comma 13 (in applicazione del principio, l'ordinanza ha confermato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto fondata - a seguito della pubblicazione del D.M. 6 giugno 2002, n. 159, modificativo delle tariffe di estimo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed avente mera funzione ricognitiva di tale revisione - l'istanza di rimborso del contribuente della maggiore Ici versata dal 1993 al 2001, sulla base dei precedenti estimi catastali).

Il Collegio ha condiviso la relazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013.